

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS.
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA
REALIZZAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI UN TEST DI
ALFABETIZZAZIONE ASSICURATIVA**

(CIG 7739060A56)

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito “IVASS” o “Istituto”) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, c.f. 97730600588, rappresentato da _____

E

_____, (di seguito “Impresa”), con sede legale in _____ (____)
Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da
_____, nato/a a _____ il _____, cod.
fisc. _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a alla
stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

PREMESSO CHE

- a. l'IVASS ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione e somministrazione di un test di alfabetizzazione assicurativa (CIG 7739060A56);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dello Schema di Contratto, un'Offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria dell'appalto, come da comunicazione dell'Istituto prot. n.;
- c. l'Impresa dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e della legge di gara, ivi compresa la prestazione della garanzia definitiva, per la regolamentazione della quale si richiama l'art. 10 del Contratto medesimo, nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso le Parti come in epigrafe rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore della premessa e degli allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra, il Capitolato tecnico, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentati in sede di gara dall'Impresa, e ogni altro documento citato nelle premesse.

Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Art. 2

Oggetto e durata del Contratto

1. Il presente Contratto ha per oggetto le attività di realizzazione e somministrazione di un questionario volto a misurare il livello di educazione assicurativa degli italiani.
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e nel rispetto dei tempi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa.

Art. 3

Oneri specifici a carico del fornitore

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui all'art. 13 del presente Contratto, tutte le spese e i costi inerenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale.
2. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
 - a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare dette norme e prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di cui al richiamato art. 13. L'Impresa, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Istituto, assumendosene ogni relativa alea;
 - secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Schema di Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
 - secondo quanto sarà successivamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza da parte del proprio personale delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Istituto di ogni circostanza suscettibile di influire, anche parzialmente, sull'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto.

5. L'Impresa si obbliga inoltre a comunicare tempestivamente all'Istituto ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli organi tecnici e amministrativi dell'Impresa nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni sostitutive.

Art. 4

Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale

1. L'impresa si obbliga a:

1. svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto con personale di cui garantisce onestà, affidabilità, correttezza, professionalità, competenza, riservatezza;
2. indicare, con congruo anticipo, le generalità del personale della Società che dovrà accedere nei locali dell'Istituto. Il personale autorizzato è tenuto a rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, di orari di accesso, di permanenza, di circolazione e di controlli all'interno delle aree interessate allo svolgimento del servizio;
3. ottemperare nei confronti dei propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 - Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) adottando ed osservando nell'effettuazione delle prestazioni tutte le misure di prevenzione e protezione previste da leggi e regolamenti nonché le cautele imposte da norme di comune prudenza, sollevando l'IVASS da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose. A tale ultimo riguardo dovrà essere consegnata ad ogni lavoratore interessato una copia delle "Norme di comportamento da osservare per l'evacuazione in caso di emergenza" dall'IVASS;
4. osservare integralmente, nei confronti del personale utilizzato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, il trattamento economico e normativo stabilito dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi in vigore per la categoria, provvedendo a proprie cura e spese esclusive al pagamento di tutti gli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali relativi al personale medesimo. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo;
5. dimostrare l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori;
6. sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati al proprio personale e/o dal proprio personale alle persone e/o alle cose dell'Istituto e/o di terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni del presente contratto.

Art. 5

Obblighi di segretezza

1. L'Impresa si obbliga, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, in relazione ai dati e informazioni di cui venga a conoscenza in occasione della predisposizione dell'offerta e/o dell'adempimento delle prestazioni contrattuali:
 - a garantirne la segretezza impedendone qualsiasi divulgazione;

- a non eseguirne copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere e a non permettere che altri ne eseguano;
 - a non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dello stesso.
2. L'Impresa si obbliga a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i professionisti, che collaborino alla compilazione dell'offerta o all'erogazione delle prestazioni contrattuali – la più rigorosa osservanza dell'obbligo di riservatezza di cui sopra.
 3. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Articolo 6

Utilizzo della documentazione da parte dell'Istituto

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione economica degli elaborati, dei documenti e di qualunque altro materiale (anche informatico) predisposto o realizzato dall'Impresa, dai suoi dipendenti e/o collaboratori esterni nell'esecuzione del presente contratto saranno di titolarità esclusiva dell'Istituto, che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione nei limiti consentiti dalla legge.
2. A tal fine, l'Impresa si obbliga a fornire agli Istituti tutta la documentazione e il materiale necessario per l'effettivo esercizio dei predetti diritti di titolarità esclusiva e a prestare ogni forma di collaborazione necessaria.

Art. 7

Brevetti e diritti d'autore

1. L'Impresa assume ogni responsabilità conseguente all'utilizzo, nell'esecuzione del presente contratto, di documenti e/o beni, ivi inclusi programmi informatici, che violino diritti d'autore, di brevetto e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora sia promossa nei confronti dell'Istituto azione per la violazione dei diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri, l'Impresa manleverà e terrà indenne l'Istituto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi i danni verso terzi e le spese legali e giudiziali a carico dell'Istituto.
3. Ciascuna parte conviene di dare all'altra immediato avviso scritto qualora siano intentate le azioni legali di cui sopra da parte di terzi.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 17 e dell'art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso della documenti e/o beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato ovvero sostituisca detti documenti e/o beni con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche ed in grado di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali.

Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI

Art. 8

Responsabilità

1. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi con l'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Art. 9

Penali

1. Il mancato rispetto, per cause imputabili alla società, delle previsioni contenute nel capitolato tecnico e/o nell'offerta tecnica comporta l'applicazione delle seguenti penali:
 - a. qualora le attività di elaborazione del questionario di cui all'art. 4, comma 4, lett. a), b), e c) del capitolato tecnico si protraggano oltre i tempi indicati in sede di offerta tecnica e concordati con l'Istituto, si applicherà una penale pari a 150,00 euro per ogni giorno di ritardo, escluso il giorno di consegna di completamento delle attività;
 - b. qualora, dopo la conclusione dell'indagine pilota di cui all'art. 4, comma 4, lett. d), del capitolato tecnico, l'Impresa non consegni la relazione e la versione definitiva del questionario nel termine di 10 giorni lavorativi previsto dall'art. 4, comma 5, del Capitolato, si applicherà una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, escluso il giorno di consegna della documentazione;
 - c. qualora le attività di selezione e addestramento degli intervistatori di cui all'art. 7 del capitolato tecnico si protraggano oltre i tempi indicati in sede di offerta tecnica e concordati con l'IVASS, anche in relazione a richieste dell'IVASS di sostituzione del personale non avente il profilo professionale indicato nell'offerta tecnica medesima, si applicherà una penale pari a 200,00 euro per ogni giorno di ritardo, escluso il giorno di completamento delle attività;
 - d. qualora le attività di rilevazione di cui all'art. 8 del capitolato tecnico si protraggano oltre i tempi indicati nell'offerta tecnica e definiti nel piano esecutivo, si applicherà una penale pari a 200,00 euro per ogni giorno di ritardo, escluso il giorno di completamento delle attività;
 - e. qualora non vengano rispettate le tempistiche indicate nell'offerta tecnica per le attività di reportistica ed elaborazione dati di cui all'art. 9 del capitolato tecnico, si applicherà una penali pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo, escluso il giorno di consegna dei dati.
2. Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell'adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dall'Impresa a giustificazione degli stessi. A tal fine, l'Istituto notificherà all'Impresa, mediante PEC, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati.
3. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.

5. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale, oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 10

Cauzione

1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Per quanto non espressamente previsto, si applica il richiamato articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno e può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata, con cadenza annuale, nel limite dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, in relazione alle prestazioni regolarmente eseguite nell'anno di riferimento, con le modalità di cui all'articolo 103, comma 5, del citato Decreto.
6. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato dopo la verifica da parte dell'Istituto del rispetto degli obblighi nascenti dal contratto o a esso correlati ai sensi di legge e a seguito del rilascio alla Società del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.
7. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalso, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stesso. In caso di inadempimento, l'Istituto può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO

Art. 11

Verifiche

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifiche di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016. Le verifiche saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Istituto.
2. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche risultino di gravità tale da rendere il servizio prestato

del tutto inidoneo alle finalità per le quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino a carico dell'Impresa negligenze inescusabili. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità non emerse nel corso delle singole verifiche ma in seguito accertate.

3. E' riconosciuta all'Istituto la facoltà di effettuare in qualsiasi momento ulteriori verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Art. 12

Tracciabilità finanziaria

1. L'Impresa è obbligata ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:
 - comunicare all'IVASS tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, l'Impresa si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. La Società si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;
 - inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - dare immediata comunicazione all'IVASS e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 13

Importo contrattuale

1. Il valore complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è pari a _____ euro, al netto dell'IVA.
2. Il corrispettivo è liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e dei seguenti prezzi:
 - a. _____ euro per l'attività di realizzazione del questionario e per l'elaborazione dei dati acquisiti in esito alla rilevazione;
 - b. _____ euro per l'attività di somministrazione del questionario e relativa reportistica.
3. I corrispettivi suindicati si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali e sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dall'Impresa.
4. La Società dichiara di rinunciare ad ogni altro diritto che possa competere a norma dell'articolo 1664, 1 comma, cod. civ.
5. L'Istituto ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso di esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione delle prestazioni convenute, per un valore complessivo non superiore ad un quinto dell'importo del presente Contratto e comunque

nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel Contratto stesso.

6. I costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza di cui all'articolo 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono pari a zero.

Art. 14

Fatturazione, modalità di pagamento e controlli finanziari

1. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
2. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55/2013, il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato su ciascuna fattura emessa dall'Impresa è **UF3BVP**.
3. Ciascuna fattura deve riportare anche il CIG 7739060A56 identificativo del presente contratto.
4. A decorrere dal 1° luglio 2017 l'IVASS rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. *split payment*).
5. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato come segue:
 - il corrispettivo per le attività di realizzazione del questionario ed elaborazione dei dati di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), verrà corrisposto nella misura dell'80 per cento dopo l'approvazione formale del questionario da parte dell'IVASS, ai sensi del par. 5 del capitolato tecnico; il rimanente 20 per cento verrà corrisposto dopo la consegna da parte dell'Impresa del report finale, in italiano e tradotto in inglese, ai sensi del par. 9 del capitolato tecnico medesimo;
 - il corrispettivo per le attività di somministrazione del questionario, di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), verrà corrisposto al termine dell'esecuzione delle prestazioni medesime, con la consegna del report finale di cui al par. 9 del capitolato tecnico.
6. La liquidazione delle fatture è subordinata all'esito positivo delle verifiche di regolare esecuzione di cui all'art. 11 del presente Contratto e dei seguenti ulteriori adempimenti:
 - verifica di regolarità contributiva che l'Istituto effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del "Documento unico di regolarità contributiva" (DURC). Ove il DURC dovesse risultare irregolare, l'Istituto procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016;
 - verifica inadempimenti ex art. 48 bis D.P.R. 602/1973. In caso di esito negativo della citata verifica, l'Istituto procederà ai sensi del Decreto Ministero Finanze n. 40/2008 e successive integrazioni e modifiche.
7. In ogni caso sull'importo delle prestazioni rese viene operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del DURC.
8. Il pagamento dell'ultima fattura relativa al presente accordo quadro è subordinato altresì al rilascio alla Società da parte dell'IVASS del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.
9. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità l'IVASS procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

Art. 15

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.
2. L'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Impresa.

Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI

Art. 16

Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti

1. Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto in quanto non dichiarato dall'Impresa in sede di offerta.
2. La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dall'Istituto a condizione che:
 - l'Impresa abbia indicato in sede di offerta, per ciascuna prestazione che intende subappaltare, la terna dei subappaltatori;
 - i soggetti cui l'Impresa intende subappaltare le prestazioni siano in possesso delle qualificazioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni stesse e non ricorrano nei loro confronti i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 - il subappalto delle prestazioni non superi complessivamente il 30% dell'importo contrattuale, ai sensi del citato art. 105 del d. lgs. 50/2016;
 - l'Impresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Impresa trasmetta la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. 50/2016 nonché l'assenza a carico del subappaltatore dei divieti previsti dall'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011;
 - il subappaltatore sia in possesso dell'idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2, del d. lgs. 81/2008);
 - l'Impresa produca la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
3. L'affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Impresa, che è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto.
4. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del d. lgs. 50/2016. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.
5. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano, in caso di subappalto, le disposizioni di cui all'art. 105 del d. lgs. 50/2016.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 106 d.lgs. 50/2016, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
7. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte dall'articolo 106 del d. lgs. 50/2016 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
8. Si applicano al subappaltatore le norme in materia di personale previste per l'appaltatore.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi e divieti di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con comunicazione inviata a mezzo PEC, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 17

Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione

1. L'Istituto si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'impresa diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite e fermi restando l'obbligo del risarcimento dei danni subiti dall'IVASS e il diritto della stessa di escutere la cauzione di cui all'articolo 10, nelle seguenti ipotesi:
 - le risorse impiegate dall'Impresa per l'espletamento delle prestazioni contrattuali non abbiano la qualifica professionale e l'esperienza indicate nell'offerta tecnica;
 - qualora non vengano realizzate un numero di interviste valide almeno pari all'80 per cento (1.600) di quelle complessivamente previste;
 - l'Impresa sia inadempiente agli obblighi di cui all'art. 4, punti 4) e 5);
 - si verificano inadempimenti contrattuali che comportino complessivamente l'applicazione di penali per un importo superiore al dieci per cento dell'importo complessivo del presente contratto.
2. Ai sensi di legge costituiscono altresì cause di risoluzione del presente contratto:
 - le ipotesi di risoluzione di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
 - la sottoposizione dell'Impresa a fallimento o altra procedura concorsuale anche stragiudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;
 - il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso o pagamento a esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentirne la piena tracciabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto, da comunicarsi con raccomandata a/r ovvero PEC.
4. Restano salve le ipotesi di risoluzione e/o di recesso espressamente previste dal presente Contratto.

Art. 18

Recesso

1. L'Istituto ha facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a/r ovvero via PEC.
2. In tal caso, ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. 50/2016, all'Impresa verrà riconosciuto un corrispettivo commisurato ai servizi eseguiti o richiesti fino alla data dell'avvenuto recesso e successivamente eseguiti, nonché un decimo del valore del contratto.
3. L'Impresa rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Art. 19

Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente il foro di Roma

Art. 20

Informativa sulla privacy

1. Per quanto concerne il trattamento dei dati dell'impresa si rinvia a quanto indicato nel Disciplinare di gara citato in premessa.
2. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del presente Contratto, si rinvia al documento allegato 1 al presente Contratto "Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")".

L'IVASS

L'IMPRESA

Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto _____ dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 8;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

Articolo 15;

Articolo 17;

Articolo 18;

L'IVASS

L'IMPRESA

**Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (c.d. "GDPR")**

L'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito "IVASS" o "Istituto") ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, codice fiscale 97730600588, rappresentato da _____

E

L'impresa _____, (di seguito "Impresa"), con sede legale in _____ (___) Via _____, codice fiscale _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, codice fiscale _____, in qualità di _____, regolarmente autorizzato/a, in virtù del mandato conferitogli, alla stipula della presente dichiarazione per il regolamento della attività che comportano il trattamento dei dati personali inerenti all'esecuzione del contratto n. _____ CIG n. _____ convengono quanto segue in materia di trattamento dei dati personali:

Le Parti, ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali ("Normativa in materia di protezione dei Dati Personali"), dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità inerenti all'esecuzione del presente contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti si impegnano, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività di IVASS sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, il Fornitore:

- garantisce di manlevare e tenere indenne IVASS da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

Il Fornitore è responsabile dell'adozione di ragionevoli misure atte a garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente, collaboratore, società collegata, subappaltatore ovvero

rappresentante impiegato nel trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore conferma che tutti i Dati Personali di titolarità di IVASS a cui ha accesso saranno resi accessibili unicamente al personale dello stesso che: (i) necessita di avere tale accesso, (ii) è stato formato sulle idonee modalità di trattamento dei Dati personali ed (iii) è vincolato a obblighi contrattuali di privacy, sicurezza e riservatezza riguardo agli stessi.

Il Fornitore assicura che non trasferirà e che farà in modo che nessun sub-appaltatore trasferisca i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del Paese in cui vengono forniti allo stesso, eccetto tra Stati membri dello Spazio Economico Europeo (SEE).

In adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Fornitore può comunicare i Dati Personali di titolarità di IVASS al di fuori del territorio dell'UE o SEE a condizione che (i) il Fornitore sia stato autorizzato da IVASS, (ii) il Fornitore comunichi o trasferisca tali dati verso quei Paesi che assicurino un livello di tutela delle persone fisiche ritenuto adeguato dalla Commissione europea (o dall'Autorità Garante italiana), (iii) il trasferimento si basi sull'utilizzo di clausole contrattuali tipo o Norme Vincolanti d'Impresa (c.d. "BCR") ai sensi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali; (iv) il Fornitore mantenga la responsabilità di qualsiasi violazione perpetrata dai suoi dipendenti, collaboratori, consulenti o subfornitori.

A tal fine, il Fornitore è tenuto a fare in modo che anche i propri dipendenti, collaboratori, società collegate ed eventuali subfornitori rispettino tutte le obbligazioni su di esso incombenti in forza della Normativa in materia di protezione dei Dati Personali, con riferimento a tutti i Dati Personali che il Fornitore possa avere necessità di sottoporre a trattamento nel corso dell'esecuzione dei Servizi. Tale obbligo rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione per qualsiasi ragione del presente contratto.

IVASS, per quanto sopra evidenziato, con separato atto provvederà a nominare il Fornitore "Responsabile del trattamento" dei dati di titolarità di IVASS. A tal proposito, il Fornitore dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione; lo stesso, in particolare, dichiara e riconosce di aver regolarmente eseguito - nell'ambito della propria organizzazione - tutte le formalità e adempiuto a tutti gli altri obblighi previsti dalla citata Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali.

Se il Fornitore è del parere che un'istruzione contenuta nell'atto di designazione violi o sia contraria alla Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali applicabile, lo stesso è tenuto a informare immediatamente IVASS, fornendo adeguata motivazione.

Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere o subappaltare o affidare ad altri, che non siano propri dipendenti e/o collaboratori, le prestazioni di cui al presente contratto, salva espressa autorizzazione scritta da parte di IVASS. In caso di subappalto autorizzato, il Fornitore rimarrà comunque l'unico responsabile per quanto previsto dal presente contratto, ivi compreso l'accordo di riservatezza, e dovrà in ogni caso garantire il pieno rispetto da parte del subappaltatore di tutto quanto disciplinato e posto a carico del Fornitore dal presente contratto.

In riferimento agli obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore:

- i) deve informare preventivamente IVASS nel caso in cui intenda avvalersi dell'opera di soggetti terzi esterni (sub-responsabili o sub-fornitori) alla propria organizzazione per l'esecuzione di alcune delle attività effettuate per conto della stessa IVASS ed a sottoporre tale circostanza alla previa autorizzazione di quest'ultima;
- ii) prima che i terzi esterni inizino a trattare Dati Personali di IVASS, svolgere un'adeguata verifica di *due diligence* finalizzata ad accertare che tali soggetti siano in

grado di fornire il livello di protezione dei Dati Personali di IVASS previsto dalle normative applicabili e dal contratto;

iii) deve stipulare con i terzi sub-responsabili/sub-fornitori un accordo scritto o contratto che imponga a questi ultimi il rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei Dati Personali a cui il Fornitore è vincolato con IVASS (in base al presente Contratto), prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti normativi della Normativa in materia di Protezione dei Dati Personali;

iv) si impegna a tenere un elenco aggiornato di tutti i contratti sottoscritti e informare preventivamente IVASS nel caso si intendesse procedere ad aggiunte o sostituzioni. In tali casi, il Fornitore deve altresì portare a conoscenza di IVASS le principali modalità di esecuzione dei servizi resi dai terzi sub-responsabili/sub-fornitori (specifiche funzioni a cui sono addetti, tipologie di dati a cui hanno accesso e le procedure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati).

Qualora gli eventuali altri responsabili del trattamento (sub-responsabili o sub-fornitori) omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali, il Fornitore dichiara espressamente e accetta di conservare nei confronti di IVASS e degli interessati i cui dati sono trattati l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.

Il Fornitore potrà continuare a utilizzare i sub-responsabili che risultino già incaricati dallo stesso alla data del presente contratto, fatto salvo in ogni caso l'adempimento da parte dal Fornitore, non appena possibile, degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sopra indicati.

Le Parti attuano tutte le misure tecniche e organizzative appropriate in relazione al trattamento dei Dati Personali al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di tale trattamento. Il Fornitore, in particolare, adotterà tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, per prevenire il rischio di distruzione o perdita accidentale dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o effettuato in violazione delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, al fine di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati.

Il Fornitore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare l'introduzione di programmi nocivi nei propri sistemi informativi e/o di quelli di IVASS ed adotterà le misure adeguate volte all'eliminazione di tali programmi, qualora ne venisse constatata l'esistenza. A tal fine, il Fornitore realizzerà tutti i test adeguati e sarà responsabile delle conseguenze di qualsivoglia danno causato a IVASS in caso di introduzione di tali programmi, salvo provare che ciò rientri nella responsabilità di IVASS, di un terzo o sia dipeso da forza maggiore.

Il Fornitore è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività di IVASS e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo.

In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore per conto di IVASS (c.d. data breach), il Fornitore si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile Esterno del Trattamento.

La decisione finale sulla comunicazione (ivi compreso sul contenuto della stessa) di tale violazione dei Dati Personali ai propri clienti, dipendenti, fornitori di servizi, Interessati e/o

al pubblico, e sull'implementazione del piano di azioni correttive, spetterà a IVASS nella misura in cui ciò riguardi i Dati Personali di titolarità quest'ultima.

Il Fornitore non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità di IVASS e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte di IVASS ed in base ai presupposti sopra indicati.

Il Fornitore si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità di IVASS in suo possesso saranno restituiti a quest'ultima ovvero distrutti, a scelta di IVASS, quando non più necessari per lo svolgimento dei Servizi oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

Il Fornitore conferma che si impegna ad adottare ogni provvedimento atto a consentire a IVASS di rispettare ogni ragionevole richiesta (riguardante i relativi diritti ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento UE 2016/679) proveniente dagli interessati al trattamento di cui IVASS abbia eventualmente condiviso i Dati Personali con il medesimo, e dichiara di avere i mezzi per fare ciò.

IVASS, al fine di valutarne l'affidabilità del Fornitore e le garanzie di adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, potrà effettuare periodicamente attività di controllo del livello di sicurezza e conformità in materia di protezione dei dati personali, che dovranno essere tempestivamente assistite senza oneri aggiuntivi da parte dell'Appaltatore.

Questo articolo rimarrà in vigore anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente contratto.

Le disposizioni del presente articolo si intendono applicabili anche ad eventuali subfornitori, così come disciplinato nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento sottoscritto dal Fornitore.

L'IVASS

L'Impresa
